



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice"

Piazza Martiri d'Ungheria, 29 - 93100 Caltanissetta (CL) - Telefono 0934591967

Codice Meccanografico: CLIC828004 - C.F.: 92060590855 - CUF: UF6KK4 - CODICE IPA: iclr_085

peo: clic828004@istruzione.it - pec: clic828004@pec.istruzione.it - sito web: www.lombardoradice.edu.it

Circ. n.

AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL DIRETTORE DEI S.G.A.
AL SITO DELLA SCUOLA
ATTI
LORO SEDI

OGGETTO : DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto: il testo unico D.leg.297/94;
Visto: il D.P.R. 275/99;
Visto: il CCNL 2006/2009 e il CCNL 2016/18;
Visti: gli art. 2047 e 2048 del codice civile;

EMANA

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate che concernono la vigilanza degli studenti.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

È responsabilità della personale scolastico mettere in atto tutte le misure organizzative che in via preventiva possano evitare eventuali danni o pericoli potenziali a tutti gli alunni che frequentano l'istituzione scolastica.

L'obbligo di vigilanza, che discende da norme relative allo stato giuridico del personale in servizio assume rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio inerenti l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

È in capo agli insegnanti l'obbligo di vigilare sugli allievi e di trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, come disposto dall'art. 29, ultimo comma del CCNL 29/11/2007.

L'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt.2047 e 2048 del Codice civile.

L'art.2047 recita: *"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto"*.

Ai sensi dell'art.2048 *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non avere potuto impedire il fatto"*.

L'insegnante deve dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che il fatto dannoso accaduto,

A.O.O.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Paola Matraxia

Assistente Amministrativo Sig.ra Maria Meli

per la sua repentinà e tempestività, non abbia reso possibile un intervento efficace.

Durante le attività didattiche, il docente assegnato alla classe è responsabile della sorveglianza sugli studenti.

Se deve allontanarsi momentaneamente dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di controllare sulla classe sino al suo rientro.

La responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

Compito del collaboratore scolastico è quello di presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, per favorire l'alternanza dei docenti nelle classi, per sorvegliare gli alunni mentre si recano nei servizi igienici o per necessità sopravvenute.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane, compito del collaboratore scolastico e degli insegnanti è quello di prestare la dovuta attenzione sugli studenti.

I collaboratori controlleranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07, Tabella A profili di Area del personale Ata area A)

Scuola infanzia: i genitori affideranno gli alunni alle docenti all'interno delle sezioni.

Scuola primaria: gli alunni sono sotto la sorveglianza del docente della prima ora.

Non è ammesso ai genitori di accedere all'interno dell'istituzione scolastica.

La vigilanza sarà assicurata dai collaboratori e dai docenti della prima ora nei 5 minuti antecedenti il suono di inizio della campana. Successivamente si recheranno nelle rispettive classi, accompagnati dal docente della 1°ora per iniziare la lezione.

Sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere a chiudere gli accessi degli edifici e verificare che nessuna porta di ingresso sia lasciata incustodita o aperta.

Nella scuola dell'infanzia chiudere tassativamente i cancelli alle ore 09:00, orario di massima tolleranza per l'ingresso dei bambini.

Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità sulla vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno, compito dei collaboratori scolastici è quello di recarsi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno ed accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi.

In questi casi, i collaboratori scolastici sono tenuti a informare l'Ufficio di Presidenza.

Durante il cambio dell'ora non è consentito ai docenti di autorizzare gli alunni ad uscire dalle classi.

Vigilanza durante l'intervallo/ ricreazione

Durante la ricreazione si dispone che la sorveglianza sia continua, sia negli spazi interni che esterni, laddove necessario sia da parte dei docenti che dei collaboratori scolastici.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al termine di ogni turno di attività antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che controlli il transito regolare degli studenti.

I docenti dell'ultima ora del relativo turno accompagnano gli alunni sino all'uscita assegnata.

Gli alunni devono essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

Per gli alunni minori di anni 14 che frequentano la scuola secondaria di I° grado, in virtù dell'art.19bis della legge

n.172/2017, è prevista la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dai locali scolastici, al termine delle lezioni. Per fare ciò, occorre una specifica autorizzazione dei genitori che esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento di tale obbligo di vigilanza.

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o ad persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.

Vigilanza in caso di ritardi dei genitori all'uscita

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio. Il collaboratore scolastico vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Direzione. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Direzione contatterà la locale stazione dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il dirigente scolastico.

Entrate in ritardo e uscite anticipate

In caso di ritardo l'alunno sarà ammesso in classe con la giustificazione firmata dal genitore. In caso di ripetuti ritardi, il coordinatore di classe contatterà la famiglia. In caso di uscita anticipata, questa sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico solamente se l'alunno viene prelevato dal genitore o da chi è delegato.

Mensa, laboratori, palestra

Durante la pausa pranzo sarà compito dei docenti di turno vigilare sugli alunni. I collaboratori scolastici avranno altresì il compito di vigilare e di supportare il compito dei docenti. Spetta ai docenti accompagnare, sia all'andata che al ritorno, gli alunni dalla classe in palestra o in qualche laboratorio. Nella palestra spetta alla docente di scienze motorie il compito di sorvegliare gli alunni.

Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie: alunni con disabilità grave o particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente alla comunicazione o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Genitori e personale esterno

Ai genitori non è permesso accedere nelle aule della scuola. Per comunicazioni urgenti sarà possibile concordare apposite modalità di incontro con il personale docente. Il personale esterno all'istituzione potrà accedere solamente se autorizzato dal Dirigente scolastico. Non sarà possibile autorizzare la distribuzione di volantini o di materiale informativo. Nel caso in cui fossero presenti squadre di operai per la manutenzione dei plessi, non è consentito agli alunni di entrare in contatto.

Uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione.

È affidato ai docenti il compito di sorvegliare gli alunni in occasione delle uscite per tutto il tempo in cui sono loro affidati e di impartire loro le più comuni norme di comportamento e di sicurezza, vista l'imprevedibilità delle loro azioni.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Infortuni: adempimenti

In caso di infortunio i docenti avranno cura di soccorrere l'alunno coinvolto. È necessario informare il genitore e in caso di gravità e ricorso al pronto soccorso, i genitori dovranno fare pervenire al più presto la documentazione rilasciata alla segreteria per gli adempimenti assicurativi. In caso di mancato reperimento dei familiari, dinanzi ad un'urgenza, chiamare il pronto soccorso (118) e se necessario, accompagnare (un docente o un collaboratore scolastico) l'alunno al pronto soccorso. Provvedere successivamente alla compilazione del modulo predisposto dalla segreteria per la denuncia dell'infortunio.

Sicurezza

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nei punti con rischio specifico:

- i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare affollamenti;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico - che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi soprarrichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali degli edifici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischi.

Divieto uso dei cellulari

È tassativamente vietato l'uso di cellulari in classe e nei locali della scuola, tranne che per richiesta di attività didattica che ne prevede l'uso. Le necessarie comunicazioni tra alunni e familiari saranno possibili tramite il telefono della scuola.

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

Vigilanza su casi di Bullismo e Cyberbullismo

La Legge n.71/2017 all'art.5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n.235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Compito di questa istituzione è quello di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, nonché, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Caltanissetta 12/09/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Loredana Paola Matraxia